



COMUNE DI SORA

PROVINCIA DI FROSINONE

Corso Volsci, 111 - 03039 SORA (FR) - Tel. (0776) 8281 - 831027 - Telefax 825056 - Cod. Fisc. 00217140607

Ordinanza N.
Data di registrazione

123
04/07/2019

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE PULIZIA STRADE COMUNALI E TERRENI LIMITROFI

IL SINDACO

RILEVATO che, lungo il margine delle strade comunali e non comunali, si constata, in maniera frequente, la crescita incontrollata di piante e/o siepi, che protendono i rami e/o le foglie e/o le fronde verso la sede stradale;

TENUTO CONTO che tale circostanza risulta nuocere gravemente alla sicurezza della circolazione stradale, dal momento che essa ostacola la visibilità della sede stradale nonché la leggibilità della segnaletica stradale stessa;

CONSIDERATO, altresì, che in occasione di eventi meteorologici di particolare intensità, la caduta di tronchi, rami e simili può provocare danni diretti ed immediati alla incolumità pubblica;

TENUTO CONTO, inoltre, che gravi pericoli alla circolazione veicolare possono derivare anche dall'allagamento della sede stradale dovuta all'ostruzione di tombini ed al mancato deflusso delle acque nei fossi per omessa manutenzione;

VISTI, in particolare, gli articoli 29 (" *I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica* ") 31 (" *I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale* "), 32 e 33 del Codice della Strada (" *Coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso ... e di porre in essere tutte le misure idonee ad impedire l'afflusso delle acque sulla sede stradale* ");

RILEVATO, inoltre, che tale mancato taglio della vegetazione spontanea, costituisce, nei casi più gravi, un possibile fattore d' innesco di incendi e/o causa di propagazione del fuoco;

CONSIDERATO, altresì, che, in determinati casi, la mancata cura dei fondi agricoli determina inconvenienti di natura igienico - sanitaria;

RITENUTO che la presenza di terreni incolti costituisce un ottimo habitat per topi, ratti, serpenti, insetti ed altri animali;

ESAMINATE le procedure per la campagna antincendio boschivo 2019 della Regione Lazio, acquisite al protocollo generale dell'Ente in data 16.04.2019 prot. n. 12951;

VISTO il vigente Codice della Strada;

VISTO il D.Lgs n. 1/2018 recante il " *Codice della Protezione Civile* ";

VISTA la Legge regionale del Lazio 28 ottobre 2002 n. 39;

VISTA il Regolamento regionale del Lazio 18 aprile 2005 n. 7 e segnatamente gli articoli 90-96;

VISTO l'articolo 182 del D. Lgs 152/2006, come modificato dalla Legge 11 agosto 2014 n. 116;

VISTO l'articolo 59 del T.U.L.P.S. - R.D 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 689/1981;

VISTO l'articolo 7 bis del T.U.E.L. - D.Lgs 267/2000;

VISTO l'articolo 50 del D.Lgs.267/00, recante norme di approvazione del vigente Testo Unico sugli Enti Locali;

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.



COMUNE DI SORA

PROVINCIA DI FROSINONE

Corso Volsci, 111 - 03039 SORA (FR) - Tel. (0776) 8281 - 831027 - Telefax 825056 - Cod. Fisc. 00217140607

VISTA la Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

1) Ai proprietari, affittuari, conduttori e detentori, a qualsiasi titolo, di immobili e di terreni confinanti con le strade comunali e non comunali di eseguire:

- La potatura delle siepi ed il taglio di rami ed arbusti, che si protendono oltre il limite della proprietà privata verso le strade pubbliche o ad uso pubblico;
- La potatura di siepi e piante, poste in prossimità di curve o intersezioni in modo da contenerne l'altezza rispetto al piano stradale;
- Di assicurare la regolare manutenzione dei fossi stradali di scolo.

SI AVVERTE che, ferma restando l'applicazione di ogni altra sanzione prevista dalle leggi vigenti in materia, la violazione dell'obbligo, di cui al punto 1) della presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dagli articoli 29 e seguenti del Codice della Strada, di importo compreso da un minimo di € 173,00 ad un massimo di € 695,00;

E' fatta salva l'applicazione della Legge Penale per condotte integranti ipotesi di reato.

2) Ai proprietari, affittuari, conduttori e detentori, a qualsiasi titolo, di immobili e di terreni di eseguire:

- Di tenere liberi i terreni da sterpaglie, cespugli, rovi, erbe e rifiuti agricoli in genere, attraverso sfalci periodici della vegetazione combustibile;
- Di procedere alla rimozione dai terreni di rifiuti incontrollati, che costituiscono un possibile fattore di innesco e di propagazione di incendi;
- Di assicurare la regolare pulizia dei fondi agricoli, al fine evitare proliferazione di insetti e/o, comunque, inconvenienti di natura igienico – sanitaria.

SI AVVERTE che, ferma restando l'applicazione di ogni altra sanzione prevista dalle leggi vigenti in materia, la violazione dell'obbligo, di cui al punto 2) della presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, da € 25,00 ad € 500,00.

E' fatta salva l'applicazione della Legge Penale per condotte integranti ipotesi di reato.

Sono annullate e revocate tutte le precedenti ordinanze incompatibili con la presente.-

SI DISPONE



COMUNE DI SORA

PROVINCIA DI FROSINONE

Corso Volsci, 111 - 03039 SORA (FR) - Tel. (0776) 8281 - 831027 - Telefax 825056 - Cod. Fisc. 00217140607

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio e nella sezione relativa dell'Amministrazione Trasparente.

RENDE NOTO, altresì,

Che, alla violazione delle precedenti disposizioni, consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi nonché - in caso di inadempienza - dell'esecuzione n danno del trasgressore.

Il Sindaco

DE DONATIS ROBERTO / ArubaPEC S.p.A.